

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

ACERBIS ITALIA S.p.A.

Capitale Sociale: Euro 2.000.000 i.v.
Sede Legale: Via Serio n. 37, 24021 Albino (BG)
Codice Fiscale e Partita IVA: 00862020161
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo al numero BG - 179861

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “ACERBIS ITALIA 3,75% 2018-2023”

Obbligazioni di valore nominale unitario di 100.000 euro rientranti nei casi di inapplicabilità ed esenzione previsti dall'art. 34-ter del Regolamento Consob 11971/98 e successive modificazioni e su cui, pertanto, non si applicano le disposizioni in materia di offerta al pubblico

CODICE ISIN IT0005324469

Il presente Regolamento disciplina termini e condizioni del prestito obbligazionario denominato “ACERBIS ITALIA 3,75% 2018-2023”.

La sottoscrizione e/o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 1 – Definizioni

Nel presente Regolamento i termini in maiuscolo sotto riportati hanno il seguente significato:

Ammortamenti: indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili in vigore per la Società al momento dell'Emissione del Prestito (voci B10a, B10b e B10c del conto economico);

Assemblea dei Portatori: l'assemblea in cui hanno diritto di riunirsi gli Obbligazionisti per deliberare sulle materie di interesse comune ai sensi dell'articolo 2415 del Codice Civile;

Attivo: indica con riferimento a qualsiasi data il totale dell'attivo dell'Emittente come indicato nell'ultimo bilancio consolidato dell'Emittente;

Attivo Immobilizzato: indica la voce B dello Stato Patrimoniale consolidato;

Beni: indica, con riferimento ad una società, tutti i beni materiali ed immateriali (ivi incluse azioni, strumenti finanziari e partecipazioni societarie) di proprietà della società stessa;

Cambio di Controllo: indica il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente o indirettamente, congiuntamente o singolarmente da Upfin S.r.l., Franco Acerbis e/o Guido Acerbis e/o il loro eredi o parenti in primo grado, risulti inferiore al 50,1% (cinquanta virgola uno per cento);

Data di Emissione: ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 7;

Data di Riferimento indica il 31 agosto di ciascun anno solare;

Data di Rimborso Anticipato: ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 11;

Data di Rimborso Anticipato Volontario: ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 12;

Data di Verifica: ha il significato di cui all'articolo 13;

Delibera di Rimborso Anticipato ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 11;

EBITDA: indica la somma algebrica delle seguenti voci:

Differenza tra Valore della produzione e Costi della produzione (voce A - voce B del conto economico);
+ Ammortamento immobilizzazioni immateriali (voce B10a del conto economico);
+ Ammortamento immobilizzazioni materiali (voce B10b del conto economico);
+ Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (voce B10c del conto economico);
+ Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (voce B10d del conto economico);
+ Accantonamenti per rischi (voce B12 del conto economico);
+ Altri accantonamenti (voce B13 del conto economico);
+ Costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero B8 del conto economico (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in leasing, nell'ipotesi in cui il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);

il tutto sulla base dello schema di conto economico consolidato per ciascun esercizio chiuso al 31 agosto di ogni anno solare, predisposto in conformità ai principi contabili in vigore per la Società alla Data di Emissione;

Evento Pregiudizievole Significativo: indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette possano influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere sostanzialmente la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito;

Evento Rilevante: ha il significato di cui al successivo articolo 11;

Fatturato: indica con riferimento a qualsiasi data, il totale dei "ricavi delle vendite e delle prestazioni" dell'Emittente, come risultante dalla più recenti scritture contabili dell'Emittente (voce A1);

Finanziamenti Parti Correlate Esistenti: indica i finanziamenti con parti correlate descritti nel Documento di Ammissione per la quotazione del Prestito sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO del mercato ExtraMOT, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.;

Giorno Lavorativo: indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro;

Impegni Esistenti: indica le garanzie e impegni concesse dall'Emittente nell'interesse delle controllate e delle parti correlate come risultanti dal bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 agosto 2017 e in particolare:

- (a) 500.000 Euro di fido delegato dall'Emittente in favore di Acerbis U.K.;
- (b) 543.638 Euro di corporate warranty dall'Emittente in favore di Acerbis U.K.;
- (c) 271.819 Euro a titolo di fidejussione dall'Emittente in favore di Acerbis U.K. (con scadenza al 31 marzo 2018 che non verrà rinnovata);
- (d) 300.000 Euro di corporate warranty dall'Emittente in favore di Acerbis CZECH per mutuo;
- (e) 500.000 Euro di fido delegato dall'Emittente in favore di Preston.

Legge Fallimentare: indica il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

Net Debt: indica la somma algebrica delle seguenti voci:

obbligazioni (voce D.1 del passivo patrimoniale);

- + obbligazioni convertibili (voce D.2 del passivo patrimoniale);
- + debiti verso soci per finanziamenti (voce D.3 del passivo patrimoniale), ove non postergati;
- + debiti verso banche (voce D.4 del passivo patrimoniale);
- + debiti verso altri finanziatori (voce D.5 del passivo patrimoniale);
- + debiti garantiti;
- disponibilità liquide (voce C.IV dell'attivo patrimoniale);
- + debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra;
- + debiti di natura finanziaria verso imprese collegate / controllate / controllanti (voci D.9, D.10, D.11 del passivo patrimoniale);
- crediti di natura finanziaria imprese collegate / controllate / controllanti (voci B.III.2.a, B.III.2.b, B.III.2.c dell'attivo patrimoniale);
- attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: Altri titoli (voci C.III.6 dell'attivo patrimoniale);

il tutto sulla base dello schema di stato patrimoniale consolidato per ciascun esercizio chiuso al 31 agosto di ogni anno solare, predisposto in conformità ai principi contabili in vigore per la Società alla Data di Emissione;

Obbligazioni: ha il significato di cui al successivo articolo 3;

Obbligazionisti o Portatori: indica i portatori delle Obbligazioni;

Oneri Finanziari: indica: la voce C17 esclusa la voce C17 bis del Conto Economico consolidato;

Parametri Finanziari: ha il significato di cui al successivo articolo 13 – paragrafo (v);

PN o Patrimonio Netto o Equity: indica la somma algebrica tra:

- capitale sociale (voce A.I del passivo patrimoniale);
- + riserve (voci A.II, A.III, A.IV, A.V, A.VI e A.VII del passivo patrimoniale);
- + utili (perdite) portati a nuovo (A.VIII del passivo patrimoniale);
- + utile (perdita) del periodo (A.IX del passivo patrimoniale);
- + versamenti in conto futuri aumenti di capitale;
- dividendi deliberati con riferimento all'esercizio e non ancora distribuiti;

il tutto sulla base dello schema di stato patrimoniale consolidato per ciascun esercizio chiuso al 31 agosto di ogni anno solare, predisposto in conformità ai principi contabili in vigore per la Società alla Data di Emissione;

Prestito: ha il significato di cui al successivo articolo 2;

Rapporto tra Net Debt/EBITDA: indica il rapporto tra Net Debt e EBITDA;

Rapporto tra Net Debt/PN: indica il rapporto tra Net Debt e Patrimonio Netto;

Rapporto tra EBITDA/OFN: indica il rapporto tra EBITDA ed Oneri Finanziari;

Rappresentante Comune: rappresentante nominato dagli Obbligazionisti per la tutela dei propri interessi comuni e investito degli obblighi e poteri di cui all'articolo 2418 del Codice Civile;

Richiesta di Rimborso Anticipato: ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 11;

Titoli: ha il significato di cui al successivo articolo 3;

Vincolo: indica qualsiasi garanzia reale ivi incluse a titolo esemplificativo le ipoteche, i pegni ed i privilegi, onere o altro vincolo di natura reale su beni a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi;

Vincoli Ammessi: indica:

- i Vincoli Esistenti;
- ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- ogni Vincolo costituito nell'ambito dell'ordinaria attività del Gruppo;

Vincoli Esistenti: indica i Vincoli descritti nel Documento di Ammissione per la quotazione del Prestito sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO del mercato ExtraMOT, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

Articolo 2 – Emittente e importo

Acerbis Italia S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”) emette un prestito obbligazionario denominato “ACERBIS ITALIA 3,75% 2018–2023” di importo nominale complessivo fino a concorrenza di Euro 3,0 milioni (tre milioni) (il “Prestito” o il “Prestito Obbligazionario”).

Articolo 3 – Titoli

Il Prestito, rappresentato da obbligazioni per un importo nominale complessivo fino a concorrenza di Euro 3,0 milioni (tre milioni) è costituito da un massimo di n. 30 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 100.000,00 (cento mila/00) cadauno in taglio non frazionabile (i “Titoli” o le “Obbligazioni”). Le Obbligazioni saranno al portatore e saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I Portatori non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’articolo 83–quinquies del TUF.

Articolo 4 – Restrizioni alla sottoscrizione ed alla trasferibilità delle Obbligazioni

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria degli investitori professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (“Investitori Professionali”). In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito il trasferimento dei Titoli a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34–ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato. Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

Articolo 5 – Valuta di emissione

Il Prestito è denominato in Euro e gli interessi corrisposti saranno anch’essi denominati in Euro.

Articolo 6 – Prezzo di emissione

I Titoli saranno emessi alla pari ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (cento mila/00) per ogni Titolo.

Articolo 7 – Data di emissione e godimento

Il Prestito viene emesso il 28 febbraio 2018 (la “**Data di Emissione**”) ed ha godimento dalla medesima data.

Articolo 8 – Durata

Fatto salvo quando previsto agli articoli 11 e 12 che seguono, il Prestito ha durata di 5 (cinque) anni, dalla Data di Emissione fino alla data di scadenza finale fissata il 28 febbraio 2023.

Articolo 9 – Interessi del Prestito Obbligazionario

Gli Obbligazionisti hanno diritto alla corresponsione di un interesse semestrale posticipato, calcolato su base annua ACT/ACT ICMA (giorni effettivi su giorni effettivi), pagabile il 28 febbraio ed il 31 agosto di ogni anno solare, a partire dal 31 agosto 2018 fino al 28 febbraio 2023, e da calcolarsi sul valore nominale residuo delle Obbligazioni.

Il tasso fisso nominale lordo annuo per il calcolo degli interessi è pari a 3,75% (tre virgola settantacinque per cento).

Fermo restando quanto previsto all’articolo 11 che segue, qualora l’Emittente non rispetti uno o più Parametri Finanziari, il tasso d’interesse nominale annuo sarà aumentato di 100 (cento) basis points ed il tasso di interesse applicabile alle Obbligazioni sarà quindi pari a 4,75% (quattro virgola settantacinque per cento). Tale tasso di interesse maggiorato sarà applicato a decorrere dalla Data di Riferimento con riferimento alla quale sia stato riscontrato il mancato rispetto del relativo Parametro Finanziario. Qualora ad una successiva Data di Riferimento venga riscontrato che tutti i Parametri Finanziari sono nuovamente rispettati, il tasso di interesse nominale annuo sarà nuovamente pari a 3,75% (tre virgola settantacinque per cento) a decorrere da tale ultima Data di Riferimento e fintanto che tutti i Parametri Finanziari risultino rispettati ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 10 – Rimborso del Prestito

Fatto salvo quando previsto agli articoli 11 e 12 che seguono, il Prestito verrà rimborsato alla pari secondo il seguente piano di ammortamento con quote capitale come di seguito riportate e frequenza semestrale, aventi scadenza il 28/02 ed il 31/08 di ogni anno solare (ciascuna, una “**Data di Pagamento**”), a partire dal 31/08/2020 e fino alla data di scadenza finale fissata il 28/02/2023 fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

Data di rimborso	Percentuale rimborsata per singola obbligazione dal valore nominale di euro 100.000	Capitale rimborsato per singola obbligazione dal valore nominale di euro 100.000
31/08/2018	0%	0

28/02/2019	0%	0
31/08/2019	0%	0
28/02/2020	0%	0
31/08/2020	16,66%	16.660
28/02/2021	16,66%	16.660
31/08/2021	16,66%	16.660
28/02/2022	16,66%	16.660
31/08/2022	16,66%	16.660
28/02/2023	16,7%	16.700

Articolo 11 – Rimborso anticipato obbligatorio del Prestito

Ciascun Portatore avrà la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli ai sensi del presente Regolamento a seguito dell'adozione di apposita Delibera di Rimborso Anticipato (come infra definita) che attesti il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno un "Evento Rilevante"):

- i. mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, a titolo di capitale e/o a titolo di interessi;
- ii. il superamento del valore di uno o più Parametri Finanziari indicato nell'articolo 13 del presente Regolamento per 2 (due) Date di Riferimento consecutive;
- iii. salvo quanto stabilito ai paragrafi i. e ii. che precedono, l'inadempimento da parte dell'Emittente di uno o più degli impegni di cui all'articolo 13 del presente Regolamento;
- iv. il verificarsi dello stato di insolvenza dell'Emittente ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "Legge Fallimentare") ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa;
- v. il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero la stipula di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182bis Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori, in ogni caso ad esclusione delle procedure e/o moratorie di cui all'articolo 1.1 lettera A dell'accordo per il credito stipulato nel 2015 tra

l'Associazione Bancaria Italiana ed il Ministero dell'economia e delle Finanze e delle moratorie stipulate dall'Emittente (in quest'ultimo caso) a condizione che l'Emittente non abbia posizioni debitorie classificate come "sofferenze, "inadempienze probabili" e/o esposizione scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni di calendario;

- vi. la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- vii. il venire meno della continuità aziendale dell'Emittente ovvero il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile;
- viii. l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui valore sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecento mila);
- ix. l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente;
- x. il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale si verifichi un Cambio di Controllo;
- xi. il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- xii. le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'Emittente siano revocate, decadano o vengano comunque meno;
- xiii. il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi rilevanti dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o opponibile ai terzi;
- xiv. l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd *delisting*);
- xv. la società di revisione incaricata della revisione del bilancio civilistico e consolidato dell'Emittente non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi;
- xvi. il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente diverso dal Prestito, a condizione che tale inadempimento possa comportare la risoluzione, il recesso o la decadenza dal beneficio del termine (comunque denominati) con la conseguenza di rendere esigibili obbligazioni di pagamento dell'Emittente per importi superiori ad Euro 1.000.000 (euro un milione);
- xvii. il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

Anche in via anticipata rispetto alla Data di Scadenza, al verificarsi di un Evento Rilevante gli Obbligazionisti avranno la facoltà di adottare, in sede di Assemblea dei Portatori convocata a norma di legge, una delibera con la quale si attesti il verificarsi del relativo Evento Rilevante e si richieda all'Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni per il 100% (cento per cento) del loro valore nominale residuo unitamente ai relativi interessi maturati e non ancora corrisposti (la "**Delibera di Rimborso Anticipato**").

Una Delibera di Rimborso anticipato si riterrà validamente adottata con il voto favorevole di tanti Obbligazionisti che, complessivamente considerati, rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) +1 delle Obbligazioni in circolazione.

A seguito dell'adozione di una Delibera di Rimborso Anticipato la richiesta di rimborso anticipato del Prestito (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**") dovrà essere formulata per iscritto ed inviata all'Emittente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo acerbis@pec.acerbis.it, per il tramite del Rappresentante Comune (come infra definito), ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato nella Delibera di Rimborso Anticipato. La Richiesta di Rimborso Anticipato dovrà contenere l'indicazione specifica del relativo Evento Rilevante nonché la data (che dovrà coincidere con un Giorno Lavorativo) in cui, a scelta degli Obbligazionisti, dovrà avvenire il rimborso anticipato delle Obbligazioni (la "**Data di Rimborso Anticipato**"). Resta inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del ventesimo Giorno Lavorativo successivo all'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato.

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente dovute ed esigibili alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di costi per gli Obbligazionisti.

A far tempo dalla Data di Rimborso Anticipato obbligatorio ai sensi del presente articolo 11, le Obbligazioni cesseranno di essere produttive di interessi.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Resta inteso che l'attestazione del verificarsi di un Evento Rilevante potrà avvenire esclusivamente in sede di Assemblea dei Portatori e mediante Delibera di Rimborso Anticipato ai sensi del presente articolo 11, restando inteso che, qualora tale Delibera di Rimborso Anticipato non venga adottata ai sensi del presente articolo 11 entro 120 giorni di calendario dalla prima tra (i) la data della comunicazione agli Obbligazionisti del verificarsi di un Evento Rilevante da parte dell'Emittente e (ii) la data in cui uno o più Obbligazionisti abbiano avuto comunque contezza del verificarsi di un Evento Rilevante, il relativo Evento Rilevante dovrà intendersi sanato.

Articolo 12 – Rimborso anticipato del Prestito ad opzione dell’Emittente

L’Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente il Prestito Obbligazionario, in tutto ma non in parte, a partire dal 28 febbraio 2021 (la “Data di Rimborso Anticipato Volontario”) previo preavviso irrevocabile agli Obbligazionisti, non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario prima della Data di Rimborso Anticipato Volontario.

Il rimborso del Prestito sarà pari al valore nominale residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato Volontario, maggiorato degli interessi maturati e non ancora corrisposti a tale data, senza aggravio di spese e oneri per gli Obbligazionisti.

Articolo 13 – Impegni dell’Emittente

Per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna nei confronti dei Portatori a:

- i. non modificare l’oggetto sociale dell’Emittente e non apportare modifiche ad altre clausole del proprio statuto che possano avere un effetto pregiudizievole per i diritti dei Portatori, che possano pregiudicare o rendere più difficoltoso l’esercizio dei diritti dei Portatori ai sensi del presente Regolamento o ai sensi di legge e/o pregiudicare la capacità dell’Emittente di far fronte puntualmente agli propri obblighi ai sensi del presente Regolamento;
- ii. con riferimento a ciascun esercizio (i) fare in modo che non venga deliberata la distribuzione ai soci di alcun dividendo ordinario o straordinario e (ii) non corrispondere ai soci alcun dividendo ordinario o straordinario, in ogni caso qualora, in ciascun anno di riferimento, l’utile netto e l’utile netto cumulato dell’Emittente dal 2018 all’anno di riferimento risultino inferiori agli ammontari di seguito indicati:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Utile netto	1.980.000	2.535.000	2.890.000	3.220.000	3.580.000	3.580.000
Utile netto cumulato	1.980.000	4.515.000	7.405.000	10.625.000	14.205.000	17.785.000

- iii. non compiere operazioni di scissione o fusione a condizione che, in ogni caso, la società risultante da tali operazioni mantenga od assuma tutte le obbligazioni relative al Prestito e non si verifichi un Evento Rilevante;
- iv. non compiere operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell’Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che venga prontamente ripristinato il capitale sociale dell’Emittente almeno nella misura pari al capitale sociale esistente alla Data di Emissione;
- v. far sì che, a ciascuna Data di Verifica, siano rispettati i seguenti parametri finanziari (i “Parametri Finanziari”):

Parametro	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Net Debt/EBITDA	≤ 5	≤ 5	≤ 5	$\leq 4,5$	$\leq 4,5$	≤ 4
Net Debt/PN	≤ 2	$\leq 1,5$	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
EBITDA/OFN	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5

restando inteso che i Parametri Finanziari saranno calcolati annualmente – a partire dalla Data di Riferimento che cade il 31 agosto 2018 – entro 10 Giorni Lavorativi dalla data di approvazione del bilancio consolidato dell’Emittente (ciascuna data di calcolo dei Parametri Finanziari viene definita una “Data di Verifica”) su base annuale (cioè relativamente ai dati degli ultimi 12 mesi) e con riferimento ai dati risultanti dal bilancio consolidato dell’Emittente chiuso il 31 agosto precedente la relativa Data di Verifica;

- vi. approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato dell’Emittente entro 165 giorni di calendario dalla chiusura dell’esercizio;
- vii. ad eccezione dei Vincoli Ammessi, non costituire e fare in modo che nessuna società del Gruppo costituisca alcun Vincolo salvo il caso in cui: (i) il Prestito benefici in eguale misura di tale Vincolo; o (ii) previa approvazione da parte dell’Assemblea dei Portatori, l’Emittente contestualmente costituisca altre garanzie personali o reali o adotti altri presidi a tutela degli Obbligazionisti;
- viii. non vendere, trasferire o altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei propri Beni a favore di terze parti al di fuori del perimetro di consolidamento dell’Emittente se non (i) nell’ambito della propria ordinaria attività d’impresa; (ii) per un valore eccedente per tutta la durata del Prestito il 10% dell’Attivo Immobilizzato al netto degli ammortamenti indicato del bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 agosto 2017; ovvero (iii) previa approvazione dell’Assemblea dei Portatori, l’Emittente, a sua discrezione, reinvesta i proventi netti della vendita eccedenti tale ammontare in altri Beni necessari all’esercizio dell’attività d’impresa dell’Emittente ovvero destini tali proventi al rimborso dell’indebitamento finanziario in essere (ivi incluso pro quota il Prestito);
- ix. ad eccezione dei Finanziamenti Parti Correlate Esistenti, non erogare finanziamenti a favore di, e non prestare garanzie personali nell’interesse di, società collegate all’Emittente – diverse da società del Gruppo controllate dall’Emittente – e/o società riconducibili al alcuno dei soci e/o amministratori dell’Emittente – diverse da società del Gruppo controllate dall’Emittente;
- x. ad eccezione degli Impegni Esistenti, fare in modo che nessuna società del Gruppo diversa dall’Emittente assuma impegni di qualsivoglia natura che limitino la capacità di tali società di (a) pagare dividendi o effettuare altre distribuzioni ai propri soci; (b) rispettare qualsivoglia obbligazione finanziaria da esse contratta nei confronti dell’Emittente; e/o (c) trasferire a qualsivoglia titolo alcuno dei propri beni all’Emittente; in ogni caso nella misura in cui tali limitazioni pregiudichino la capacità dell’Emittente di far fronte alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Regolamento;
- xi. fare in modo che i canoni di locazione degli immobili dovuti dall’Emittente a favore di società collegate all’Emittente – diverse da società del Gruppo controllate dall’Emittente – e/o società riconducibili al alcuno dei soci e/o amministratori dell’Emittente – diverse da società del Gruppo controllate dall’Emittente – non vengano incrementati per importi eccedenti il tasso di crescita dell’inflazione, salvo previa approvazione dell’Assemblea dei Portatori;
- xii. a partire dal 31 agosto 2018, non effettuare investimenti in immobilizzazioni materiali, impianti (voce B.II.2 dell’attivo patrimoniale) e attrezzature industriali (voce B.II.3 dell’attivo patrimoniale)

superiori al 50% dell'EBITDA dell'esercizio immediatamente precedente e ad Euro 9,0 milioni per tutta la durata del Prestito;

- xiii. non richiedere l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- xiv. rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- xv. sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato dell'Emittente relativo a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale dei Titoli;
- xvi. far sì che gli amministratori dell'Emittente si rendano disponibili per un incontro su base semestrale con i Portatori od il Rappresentante Comune;
- xvii. a partire dall'esercizio che avrà termine nell'agosto 2018, pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, ed in ogni caso non oltre 180 giorni di calendario dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, copia della del bilancio di esercizio, dell'Emittente, del bilancio consolidato dell'Emittente e delle relative relazioni della società di revisione;
- xviii. a partire dal semestre di riferimento che avrà termine nel febbraio 2018, pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione ed in ogni caso non oltre 90 giorni di calendario da termine del relativo semestre di riferimento, copia della relazione semestrale;
- xix. comunicare prontamente ai Portatori (i) il verificarsi di qualsiasi Evento Rilevante (ii) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamenti di imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo e (iii) tutte le informazioni ragionevolmente necessarie affinché i Portatori possano esercitare i propri diritti ai sensi del presente Regolamento;
- xx. comunicare prontamente ai Portatori l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che l'importo oggetto di contestazione sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecento mila);
- xxi. comunicare prontamente ai Portatori l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni su decisione di Borsa Italiana;
- xxii. comunicare prontamente ai Portatori la conclusione di operazioni che comportino l'assunzione da parte dell'Emittente di indebitamento finanziario di durata eccedente i 18 mesi;
- xxiii. comunicare prontamente ai Portatori il verificarsi di qualsivoglia evento che possa incidere significativamente sulla consistenza patrimoniale e/o sull'andamento economico dell'Emittente;

- xxiv. comunicare prontamente ai Portatori su base trimestrale entro 45 giorni di calendario dal termine di ciascun trimestre solare, le seguenti voci non revisionate: Ricavi, EBITDA, Net Debt, portafoglio ordini del Gruppo alla data di riferimento trimestrale;
- xxv. entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi dalla data di approvazione del bilancio consolidato dell'Emittente, mettere a disposizione dei Portatori una dichiarazione scritta firmata dal proprio legale rappresentante (e controfirmata dal revisore contabile ovvero accompagnata da apposita certificazione del revisore contabile) che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, dei Parametri Finanziari, completa dei calcoli necessari a dimostrare le relative risultanze.

Articolo 14 – Regime fiscale e pagamenti

Gli interessi, premi ed altri frutti prodotti dalle Obbligazioni, ricorrendone le condizioni, sono soggetti alle disposizioni di cui al D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni (applicazione, ai soggetti specificamente individuati, di una imposta sostitutiva nella misura del 26%). In mancanza, sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni (applicazione di una ritenuta, a titolo di acconto o di imposta, a seconda della natura del soggetto percettore, in misura del 26%).

Ricorrendone i presupposti, si applicano altresì anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n.461 e successive modificazioni (applicazione di una imposta sostitutiva ai redditi diversi di natura finanziaria nella misura del 26%).

Sono, inoltre, a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero essere comunque risultare soggette le Obbligazioni, salvo diversa norma di legge.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Regolamento maturasse in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Articolo 15 – Garanzie per garantire il buon esito delle Obbligazioni

Non sono state costituite garanzie per il rimborso delle Obbligazioni. Il rimborso delle Obbligazioni non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 16 – Mercati presso i quali è prevista la negoziazione dei titoli

È prevista la negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso.

Non esistono soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

Articolo 17 – Comunicazioni

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.acerbis.it e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e della normativa primaria e secondaria pro tempore vigente.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli.

Articolo 18 – Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla scadenza degli interessi e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 19 – Rappresentante Comune

Potrà essere nominato un Rappresentante Comune, il quale avrà la rappresentanza dei Portatori. Tutte le comunicazioni all'Emittente da parte dei Portatori avverranno per il tramite del Rappresentante Comune (ove nominato).

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento di un Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

Articolo 20 – *Status* delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

Articolo 21 – Servizio del Prestito Obbligazionario

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

Articolo 22 – Legge regolatrice e foro competente

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito o il presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi e per effetti del D. Lgs. 206/2005, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 23 – Delibere, autorizzazioni, approvazioni

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dall'Emittente con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente assunta in data 16 febbraio 2018 e depositata il 21 febbraio 2018 presso il Registro delle Imprese di Bergamo. In particolare l'Emittente ha deliberato di procedere all'emissione di Obbligazioni ordinarie per un valore nominale complessivo fino a concorrenza di Euro 3.000.000 (tre milioni).

Articolo 24 – Modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'articolo 17.